



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

Determinazione	564	Registro generale	del	21/11/2024
	137	Registro particolare		
AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVI - RISORSE UMANE	Responsabile: Piloni Maria Rosa			
Oggetto:	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024			

RESPONSABILE

AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVI - RISORSE UMANE

Visto:

- *il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta Comunale n. 40 del 15,05,2021;
- *il vigente regolamento di contabilità;
- *il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- *il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2022;
- *il nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022;
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 07.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA", con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;
- *la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.08.2024, relativa all'approvazione del Piano delle Performance, Risorse ed Obiettivi 2024/2026;

Premesso che:

*il Comune di Offanengo ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

*la costituzione del Fondo delle risorse decentrate troverà la sua principale fonte di disciplina nell'art. 79 del nuovo CCNL, anche se quest'ultimo contiene frequenti richiami alle clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

*la nuova normativa mantiene tuttavia immutata la ben nota distinzione tra risorse stabili e risorse variabili. Le prime si caratterizzano per la certezza, la stabilità e la continuità nel tempo, mentre le seconde hanno carattere di eventualità e di variabilità. Per cui, mentre le risorse stabili si consolidano definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, le risorse variabili non possono al contrario essere automaticamente e direttamente confermate negli anni successivi;

*la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Area Risorse Umane;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2024 e dato atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024, che deve essere integrato con gli stanziamenti aggiuntivi previsti dal CCNL 16 novembre 2022;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto del salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente*

erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli".

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Premesso che in autotutela l'Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

Dato atto che dalla verifica effettuata sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68/2014, NON SONO stati rilevati errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate;

Considerato che:

*l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 98.259,97**;

*ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e dagli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a **€ 3.107,78**;

*ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 2.428,34**.

Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

*ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del

presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 2.163,20**.

Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.19/2018;

*ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari ad Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie dello stesso CCNL, in servizio alla data del 31.12.2018, a valere dall'anno 2021, per un importo di **€ 2.197,00**;

*già a partire dall'anno 2021, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato per un valore pari ad **€ 0**;

Tenuto conto che:

*il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 23 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a n. 26, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

*l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

*le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2024 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad **€ 110.795,29** di cui **€ 101.367,75** soggette ai vincoli;

Preso atto che:

*è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 lett. b) CCNL 2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati per un importo pari ad **€ 6.694,31**;

*l'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi.

*ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 2022, le somme per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 56 quater CCNL 2018, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al

fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € 11.000,00. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di Gestione 2024 unitamente al Piano della Performance e ne vengono qui di seguito elencati i titoli:

1° PROGETTO PASSAGGIO ALLE SOLUZIONI CLOUD PERR LE PA DEL GRUPPO MAGGIOLI	€ 5.850,00
2° PROSPETTO TEMPISTICHE PAGAMENTO di 13/2023	€ 2.850,00
3° PROGETTO CONTROLLO SICUREZZA SUL TERRITORIO ED EMERGENZA NEVE	€ 2.300,00

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo, ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

*iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di **recupero IMU e TARI** in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 6.100,58;

*iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti **incentivi per funzioni tecniche** D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per € 45.000,00;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse **variabili per l'anno 2024 risulta pari ad € 69.909,93** di cui € 17.743,35 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

*che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

*che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo per il 2023, pari a **€ 6.469,00**;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

Tenuto conto che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di **€ 4.613,63**;

Pertanto l'importo del fondo complessivo 2024 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 169.622,59 di cui € 108.028,47 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'67

comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 ed economie del fondo straordinario anno 2015), **pari a € 108.871,65** e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è **confermato pari ad € 108.871,65;**

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2024, che per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta **pari a € 108.028,47;**

Considerato che

*il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Preso atto che il fondo 2024 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad **€ 108.028,47;**
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad **€ 169.622,59;**
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2024 risulta inferiore o uguale al 2016 come illustrato nella tabella di seguito:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017

ANNO 2016 ANNO 2024:

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE

	ANNO 2016	ANNO 2024
Fondo stabile soggetto al limite (a)	98.259,97	101.367,75
Fondo variabile soggetta al limite (b)	21.694,31	17.743,35
<i>Risorse fondo prima delle decurtazioni (a)+(b)</i>	<i>119.954,28</i>	<i>119.111,10</i>
Decurtazioni 2011/2014	6.469,00	6.469,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	4.613,63	4.613,63
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER	108.871,65	108.028,47
RISPETTO LIMITE		
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		108.028,47
		FONDO INCREMENTATO
		garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente
Risorse stabili NON sottoposte al limite		9.427,54
Risorse variabili NON sottoposte al limite		52.166,58
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		169.622,59

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 52.694,02 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2023 avente per oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - 2024.2026 - AGGIORNAMENTO" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2023 avente per oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2024.2026" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2024 avente per oggetto "APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG - ANNO 2024 - PARTE FINANZIARIA" esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che il firmatario del presente atto amministrativo non ha conflitti di interesse riferibili all'art. 6-bis L. 241/1990 e per quanto disciplinato dall'art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area che ha predisposto l'istruttoria del presente atto;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile dell'Area ordinamento contabile e finanziario;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, 151 comma 4, 183, 184 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

Attesa la propria competenza in base al **Decreto del Sindaco n. 2 del 13.06.2024** di attribuzione della posizione di elevata qualifica,

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l'allegato schema di costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2024;
3. di costituire il **fondo risorse decentrate anno 2024** complessivo e incluse le somme non sottoposte al limite, a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017, per un importo pari ad **€ 169.622,59**;

4. di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;

5. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2022 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € **52.694,02**, che per la somma di € 52.694,02 sono afferenti la spesa di personale individuati nelle poste stipendiali;

7. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2024 per un importo pari ad € **10.590,68** la cui somma trova riferimento al capitolo 600 "Compensi al personale per lavoro straordinario" cod. bil. 1.10.1.01 - pdc 1.01.01.01.003 del bilancio 2024;

8. di prendere atto che le somme relative al fondo risorse vincolate per un importo di € **51.100,58** trovano imputazione ai capitoli: 1307 "Codice appalti – quota incentivo prestazioni ed acquisti da destinare al personale dipendente" - 802 "oneri" - 5559 "irap" - 1306 "Codice appalti – quota incentivo tecnico da destinare al personale dipendente" - 801 "oneri" - 504 "irap" – 6024 "Regolamento incentivi entrate – quota fondo dotazione personale" - 803 "oneri" - 5560 "irap" del Bilancio 2024;

9. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2024 alle Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

10. di impegnare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € **65.827,99** imputandola al cap. 603 "Fondo produttività ed altre indennità accessorie" cod. bil. 1.10.1.01 - pdc 1.01.01.01.004 del Bilancio 2024;

11. di dare atto che, in riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 65 del 07.09.2024 il Revisore dei Conti ha rilasciato certificazione positiva sul rispetto dei vincoli di Bilancio 2024, acquisita al protocollo dell'Ente n. 11526 del 29.10.2024;

12. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

13. di dichiarare che l'esigibilità della spesa / dell'entrata del presente atto è entro il 31.12.2024.

Offanengo, li 21/11/2024

Il / La Responsabile d'Area
PILONI MARIA ROSA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n.82/2005 s.m.i. e norme collegate)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.

Il / La Responsabile d'Area
PILONI MARIA ROSA

Documento informatico firmato digitalmente a sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona

Determinazione	564	Registro generale	del	21/11/2024
	137	Registro particolare		
AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVI - RISORSE UMANE	Sabina Beccalli			
Oggetto:	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024			

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile.

Il Responsabile Area Ordinamento Contabile e Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
MARANO ANGELINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

ESERCIZIO	DEBITORE / CREDITORE	CAPITOLO	IMP. ACC.	IMPORTO
2024	DIPENDENTI COMUNALI	01101.01.00006030	1477	65.827,99
2024		01101.01.00008000	1479	11.877,20
2024		01101.01.00008000	1479	0,00
2024		01101.01.00008000	1479	0,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Note:

Il Responsabile Area Ordinamento Contabile e Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
MARANO ANGELINA

Offanengo, li 23/11/2024



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

Certificato di Pubblicazione della Determinazione

N. 564 del 21/11/2024

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER
L'ANNO 2024

PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile dell'Area visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per
rimanervi esposta almeno quindici giorni consecutivi 23/11/2024

La Responsabile dell'Area

PILONI MARIA ROSA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Comune di Offanengo

Provincia di Cremona

Organo di revisione

Verbale n. 6 del 24/10/2024

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE

ANNO 2024

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2024", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2024 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva o presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2024 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Offanengo, li 24/10/2024

L'Organo di revisione


Comune di Offanengo

Provincia di Cremona

L'Organo di revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2021.

L'Organo di revisione del Comune di Offanengo, Dott.ssa Bruna Morabito;

Premesso

- Che in data 23/10/2024 il Responsabile Area Affari Generali ha trasmesso copia della propria determinazione n. 481 del 02/10/2024 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con mail 23/10/2024 ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- (DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI) Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- **D.M. 17/03/2020;**

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità

dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**";*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all’art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- La delibera di Giunta comunale n.65 del 07/09/2024 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno – triennio) ed in particolare la volontà dell’amministrazione di incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando i commi 4 e 5 dell’art. 67 del CCNL. 21/05/2018
- La determinazione n. 481 del 02/10/2024 del Responsabile Area Affari Generali con la quale si è provveduto a determinare le quote residue (di parte stabile) dell’anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2024, redatta dal Responsabile Area Affari Generali e trasmessa all’Organo di revisione mail del 23/10/2024.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 481 del 02/10/2024 a firma del Responsabile Area Affari Generali, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2024	2024
Risorse stabili	
Unico importo consolidto anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	98.259,97
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	3.107,78
Incremento 83,20 a valere dal 2019 - Art. 67, co. 2, lett. a) CCNL 2018	2.163,20
Rivalutazione delle PEO - Art. 67, co. 2, lett. b) CCNL 2018	2.428,34
Art.79 c.1 lett. B) e d) CCNL 2022 - Incremento 84,50 a valere dal 2021 e Rivalutazione delle PEO	2.197,00
Art.79 c.1 lett. d) CCNL 2022-Rivalutazione delle PEO	2.639,00
	-
Totale risorse stabili	110.795,29
Decurtazioni risorse stabili:	
Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 c.2 bis L.122/2010 secondo periodo	6.469,00
Decurtazione parte stabile operate nel 2016 per cessazione e rispetto limite 2015	4.613,63
Totale decurtazioni risorse stabili	11.082,63
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	99.712,66
Risorse variabili soggette al limite	
RIA personale cessato nel ---- (Art.67, c.3, lett.d)	49,04
Art. 79 c. 2 CCNL 2022 - integrazione 1,2%	6.694,31
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022- Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, (anche potenziamento controllo Codice Strada)	11.000,00
Totale risorse variabili stabili	17.743,35
Decurtazioni risorse variabili	
Totale decurtazioni risorse variabili	-
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	17.743,35
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2024 al netto delle decurtazioni	117.456,01
Risorse variabili NON soggette al limite	-
Art. 79 c.2 lett. C) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Art.45 D. Lgs. 36/2023	45.000,00
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Compensi IMU e TARI c. 1091 L. 145/2018	6.100,58
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra PO e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021. RIFERITO ALL'ANNO	1.066,00
	-
	52.166,58
	-
Totale risorse variabili NON soggette al limite	52.166,58

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562¹) della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 21/12/2024;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024, nel limite dell'importo complessivo di euro 169.622,59.

Offanengo 24/10/2024

L'Organo di revisione



¹ Riferimento per i Comuni fino a 1.000 abitanti